

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 26 marzo 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Carboni, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Deodato, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fiori, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Piglionica, Pinto, Pisanu, Possa, Prestigiacomino, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Villari, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Carboni, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Deodato, Delfino, Dell'Elce, De Simone, Dozzo, Fiori, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli,

Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Piglionica, Pinto, Pisanu, Possa, Prestigiacomino, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Villari, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 25 marzo 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LA GRUA: « Disposizioni per l'indicazione del luogo di origine sulle etichette dei prodotti alimentari » (3821);

GASTALDI ed altri: « Istituzione di un fondo per l'incentivazione della mobilità ciclistica » (3822);

BUTTI: « Istituzione del Museo nazionale della seta » (3823);

COLASIO: « Disciplina di figure professionali competenti in materia di sicurezza del lavoro e modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 » (3824).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VII Commissione (Cultura):

NARO ed altri: « Istituzione della rete nazionale dei musei dell'emigrazione » (3472) *Parere delle Commissioni I, III e V;*

CAPITELLI ed altri: « Norme per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico della Lomellina » (3602) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

GIUSEPPE DRAGO ed altri: « Disposizioni in favore dei soggetti affetti da celiachia e da dermatite erpetiforme » (3478) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per questioni regionali.*

**Trasmissione dal ministro
per la funzione pubblica.**

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera del 21 marzo 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea MASINI n. 9/688/63, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 12 luglio 2001, concernente iniziative normative dirette a consentire anche ai dipendenti degli enti pubblici economici la possibilità di essere destinatari di incarichi di collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri e con i singoli ministri.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il

Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro del lavoro e
delle politiche sociali.**

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il ministro delle pari opportunità con lettera in data 21 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, la prima relazione sui risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 196 del 2000, relativa al biennio 2000-2002 (doc. CXC, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

**Trasmissione dal ministro per le politiche
agricole e forestali.**

Il ministro per le politiche agricole e forestali, con lettera in data 24 marzo 2003, ha trasmesso la relazione conclusiva dei lavori della Commissione incaricata di verificare ed accertare lo stato di commercializzazione del latte e prodotti lattieri da parte dei produttori e degli acquirenti, in relazione alla coerenza delle produzioni commercializzate con la consistenza di stalla certificata dall'anagrafe zootecnica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2002, n. 30803.

Questo documento sarà trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura).

**Trasmissione dal Ministero
degli affari esteri.**

Il Ministero degli affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma

22, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, la comunicazione relativa ad un decreto del 20 marzo 2003 del ministro degli affari esteri, concernente variazioni compensative fra capitoli delle unità previsionali di base nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la comunicazione relativa al decreto ministeriale n. 26289 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che sono trasmesse tutte alla V Commissione (Bilancio), nonché alla sottoindicata Commissione permanente:

n. 17673;

n. 11719 — *alla VIII Commissione (Ambiente)*.

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma

2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 14 marzo 2003 del Ministero degli affari esteri *alla III Commissione (Affari esteri)*;

due decreti in data 3 marzo 2003 e due decreti in data 10 marzo 2003 del ministro della difesa — *alla IV Commissione (Difesa)*:

un decreto in data 21 novembre 2002 e un decreto in data 28 novembre 2002 del ministro dell'economia e delle finanze — *alla VI Commissione (Finanze)*;

un decreto in data 12 febbraio 2003 del ministro dell'ambiente della tutela del territorio — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

un decreto in data 4 dicembre 2002 del ministro della salute — *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

un decreto in data 4 marzo 2003 del ministro per i beni e le attività culturali — *alla VII Commissione (Cultura)*.

Trasmissione da un difensore civico regionale.

Il difensore civico della regione Abruzzo, con lettera in data 20 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico, relativa all'anno 2002 (doc. CXXVIII, n. 2/5).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

**Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 24 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa per l'anno 2003 (203).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 aprile 2003.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 25 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, la richiesta di parere parlamentare

sullo schema di direttiva per l'anno 2003, concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla medesima legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (204).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 aprile 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 24 FEBBRAIO 2003, N. 28, RECANTE DISPOSIZIONI UR-
GENTI PER CONTRASTARE I FENOMENI DI VIOLENZA IN OC-
CASIONE DI COMPETIZIONI SPORTIVE (3709)**

(A.C. 3709 - Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

*Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere
il seguente:*

ART. 1-*sexies*. - 1. Il Ministero dell'interno, in occasione di manifestazioni sportive, politiche, sindacali o musicali, invia agli organizzatori o committenti di tali eventi una nota delle spese aggiuntive sostenute dal dicastero per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini prima, durante ed al termine degli eventi stessi.

2. Le società sportive che partecipano a competizioni sportive, i partiti politici, le organizzazioni sindacali o le società organizzatrici di eventi musicali, destinano almeno il 3 per cento dei ricavi iscritti nel bilancio dell'anno precedente ad un Fondo appositamente costituito per la copertura delle spese di cui al comma 1 e dei danni causati a cose o persone in conseguenza di ogni evento sportivo, politico, sindacale o musicale da loro organizzato o sponsorizzato.

1-quinquies. 01. Emerenzio Barbieri, Romano, Giuseppe Gianni, Tanzilli.

(limitatamente alle parole « , politiche sindacali o musicali » del comma 1 e alle

parole « , i partiti politici, le organizzazioni sindacali o le società organizzatrici di eventi musicali, » e « , politico, sindacale o musicale » del comma 2).

*Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere
il seguente:*

ART. 1-*sexies*. - 1. In occasione di manifestazioni sportive e culturali di massa, la persona fisica o giuridica proprietaria della struttura deve indicare, almeno quarantotto ore prima dell'apertura dell'impianto al pubblico, una o più persone che coadiuvino le forze dell'ordine durante la manifestazione.

2. I responsabili della sicurezza di cui al comma 1 si occupano:

a) della sicura praticabilità dell'impianto e dell'assenza di situazioni materiali che favoriscano o aggravino gli effetti dei comportamenti pericolosi;

b) del controllo sull'introduzione nella struttura di oggetti o materiali pericolosi da parte di persone prima dello spettacolo;

c) del controllo sulle attrezzature presenti nello stadio, comprese quelle atte alla manifestazione del tifo e dell'entusias-

simo degli spettatori, in particolare striscioni e segnali pirotecnici;

d) del controllo sugli accessi di estranei, al di fuori del pubblico dotato di biglietti, abbonamenti o altri titoli validi allo spettacolo e del personale addetto alla struttura.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno deve emanare il regolamento di attuazione relativo, contenente le regole di attuazione delle disposizioni del presente articolo, in particolare per quel che riguarda le responsabilità e la figura dei responsabili della sicurezza, ribadendo i poteri di queste figure e come non intralcino, prevarichino o sostituiscano quelli dei pubblici ufficiali.

4. Il suddetto regolamento deve contenere le norme che minimizzino la presenza delle forze dell'ordine all'interno delle strutture, particolarmente se in tenuta antisommossa, e l'azione di prevenzione e repressione in coordinamento con i sistemi di telesorveglianza, le associazioni e gli enti coinvolti nelle manifestazioni e deve prevedere:

a) le iniziative al fine di prevenire le conseguenze dell'azione di singoli o gruppi violenti, autori di comportamenti pericolosi o comunque contrari alla legge, in occasione della manifestazione;

b) le iniziative per mantenere i livelli di sicurezza contro incidenti o infortuni in base alle leggi vigenti;

c) le responsabilità in solido dei danni conseguenti all'inosservanza e alla negligenza nei confronti delle leggi e dei doveri.

5. Il regolamento deve essere rivisto almeno ogni due anni, su iniziativa del Ministro dell'interno.

1-quinquies. 05. Buontempo.

(limitatamente alle parole « e culturali di massa » del comma 1).

(A.C. 3709 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3709 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 1-*quinquies*.01 Emerenzio Barbieri e 1-*quinquies*.02 Sini-scalchi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3709 – Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per

contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* sono sostituiti dai seguenti:

« 1-*bis*. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge.

1-*ter*. Nei casi di cui al comma 1-*bis* quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.

1-*quater*. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-*bis*, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale ».

2. Sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3709 – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, comma 1, alinea, le parole: « , 1-ter e 1-quater » sono sostituite dalle seguenti: « e 1-ter ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-*bis*. – 1. Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2005.

ART. 1-*ter*. – 1. Dopo l'articolo 7 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente:

“ART. 7-*bis*. – (*Differimento o divieto di manifestazioni sportive*). – 1. Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni”.

ART. 1-*quater*. – 1. I biglietti per l'accesso ad impianti sportivi di capienza

superiore alle diecimila unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono numerati.

2. L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire attraverso varchi dotati di *metal detector*, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed è subordinato alla verifica elettronica della regolarità del biglietto mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.

3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze.

4. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate dalle società utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 1-*quinquies*. — 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 10.329 euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*quater*, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*quater*, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1-*quater* sono altresì revocate le concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi.

5. Qualora siano emessi titoli di accesso agli impianti sportivi in numero superiore a quello stabilito per l'impianto o per un settore dello stesso ovvero sia consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.

6. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree di impianti sportivi non accessibili al pubblico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

7. Chiunque accede indebitamente all'interno dell'impianto sportivo privo del titolo di accesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

8. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

(A.C. 3709 — Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — 1. Le manifestazioni sportive cui si riferisce il presente decreto sono:

a) le partite di calcio disputate in Italia nelle quali una o entrambe le squadre partecipanti rappresentano una società appartenente alla Lega calcio di serie

A e B o alla Lega calcio di serie C, o rappresentano una società straniera, una nazione o un territorio riconosciuti dall'UEFA o dalla FIFA;

b) le partite di calcio disputate al di fuori dei confini dell'Italia, allorché alla partita partecipi una squadra che rappresenta l'Italia, indicata dalla Federazione italiana giuoco calcio, ovvero alla partita partecipi una società che è iscritta alla Lega calcio di serie A e B o alla Lega calcio di serie C. I tifosi che viaggiano per assistere ad una partita di calcio che si disputa al di fuori dell'Italia sono soggetti alle disposizioni della legge fino al momento in cui non superano i confini italiani.

01. 01. Caparini, Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — 1. All'articolo 6, comma 6, primo periodo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: « da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro ».

01. 06. Fanfani, Mantini, Ruta.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — 1. L'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

« ART. 6-bis. (Lancio di materiale pericoloso, scavalco e invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, comunque idonei a recare offesa alla persona, nei luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto, con pericolo per la pubblica incolumità o per la sicurezza pubblica, ovvero, nel corso delle competizioni medesime, invade il terreno di gioco è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 154 a euro 1.032.

3. Nel caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7 ».

01. 03. Caparini, Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — 1. All'articolo 6-bis, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole: « compresi gli artifici pirotecnici, » sono soppresse.

01. 04. Caparini, Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — 1. All'articolo 6-bis, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole da: « , se dal fatto deriva » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro. Se dal fatto deriva concreto pericolo per l'incolumità delle persone ovvero lesioni a una o più persone ovvero danni a cose si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni ».

01. 07. Fanfani, Mantini, Ruta.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — 1. Dopo l'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto il seguente:

« ART. 6-ter. — (Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni

sportive). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 150 a euro 500 ».

01. 05 (*Nuova formulazione*) Caparini, Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — 1. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, dopo le parole: « e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, » sono aggiunte le seguenti: « e all'articolo 6-ter ».

01. 02. Caparini, Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Sopprimerlo.

1. 10. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: è altresì fino alla fine del capoverso con le seguenti: obbligatorio o facoltativo è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, ove ricorra la circostanza aggravante della premeditazione. La premeditazione ricorre ove il colpevole porti con sé, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, strumenti idonei all'offensiva o atti a ledere la pubblica incolumità.

Conseguentemente, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere i seguenti:

1-bis. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è vietato l'accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di coloro che risultino in possesso di mezzi idonei a travisare la propria persona.

1-bis. 2. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 1-bis.1, si applica la pena della reclusione fino a tre mesi, nonché il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

1. 1. Buemi, Pappaterra, Ceremigna, Albertini, Intini, Villetti, Grotto.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: articolo 6-bis, comma 1 con le seguenti: articolo 6-bis, commi 1 e 2.

1. 15. Fanfani, Mantini, Ruta.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: articolo 6, commi 1 e 6 con le seguenti: articolo 6, commi 1, 2 e 6.

1. 16. Fanfani, Mantini, Ruta.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-ter.

* **1. 11.** Pisapia, Boato.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-ter.

* **1. 21.** Cento, Zanella, Boato.

Al comma 1, capoverso 1-ter, dopo le parole: di cui al comma 1-bis aggiungere le seguenti: e nei casi di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 6, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2,

1. 17. Fanfani, Mantini, Ruta.

Al comma 1, capoverso 1-ter, dopo le parole: di cui al comma 1-bis aggiungere le seguenti: , limitatamente ai reati commessi con violenza alle persone,

* **1. 3.** Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, dopo le parole: di cui al comma 1-bis aggiungere le seguenti: , limitatamente ai reati commessi con violenza alle persone,

* **1. 12.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, dopo le parole: di cui al comma 1-bis aggiungere le seguenti: , limitatamente ai reati commessi con violenza alle persone,

* **1. 22.** Cento, Zanella.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole da: sulla base di documentazione fino alla fine del capoverso con le seguenti: essendo stato individuato come autore del fatto sulla base di documentazione video fotografica, viene ricercato, sempre che l'identificazione e l'arresto siano eseguiti comunque entro le quarantotto ore dal fatto.

1. 18. Fanfani, Mantini, Ruta.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sopprimere le parole: o di altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto.

* **1. 4.** Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sopprimere le parole: o di altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto.

* **1. 14.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sopprimere le parole: o di altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto.

* **1. 19.** Fanfani, Mantini, Ruta.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire la parole: o di altri elementi dai con la seguente: dalle.

1. 26. Buontempo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole da: o di altri elementi fino a: sempre che con le seguenti: ovvero a seguito di pedinamento continuo e documentato condotto, anche a distanza, dall'interno dello stadio, cui consegue il ritrovamento addosso al soggetto di cose o tracce inerenti alla commissione del reato, purché, in ogni caso,

1. 24. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sopprimere le parole: e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.

1. 5. Buemi, Pappaterra, Ceremigna, Albertini, Intini, Villetti, Grotto.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: trentasei ore con le seguenti: dodici ore.

* **1. 6.** Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: trentasei ore con le seguenti: dodici ore.

* **1. 27.** Buontempo.

Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:

1-ter.1. All'atto dell'arresto la polizia giudiziaria mostra all'interessato la documentazione fotografica in base alla quale è avvenuta l'identificazione e lo avverte che ha diritto di far inserire a verbale eventuali osservazioni. Salvo quanto previsto dall'articolo 389 del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria non procede all'arresto di chi, dal raffronto con la documentazione fotografica, risulti con evidenza estraneo al fatto.

1. 20. Fanfani, Mantini, Ruta.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quater.

1. 7. Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: per uno dei reati indicati dal comma 1-bis con le seguenti: nelle ipotesi di reati commessi con violenza sulle persone.

* **1. 8.** Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: per uno dei reati indicati dal comma 1-bis con le seguenti: nelle ipotesi di reati commessi con violenza sulle persone.

* **1. 23.** Cento, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.01. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è vietato l'accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di coloro che risultino in possesso di mezzi idonei a travisare la propria persona.

2. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 1, si applica la pena della reclusione fino a tre mesi, nonché il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

1. 01. Buemi, Pappaterra, Ceremigna, Albertini, Intini, Villetti, Grotto.

ART. 1-bis.

Sopprimerlo.

1-bis. 1. Siniscalchi.

ART. 1-ter.

Sopprimerlo.

1-ter. 5. Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: CONI, aggiungere le seguenti: sentite altresì le società sportive chiamate a disputare l'incontro,

1-ter. 1. Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: ovvero, in situazioni connotate fino alla fine del capoverso.

1-ter. 4. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: di grave turbativa, aggiungere le seguenti: non altrimenti eliminabile,

1-ter. 2. Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.

1-ter. 3. Siniscalchi.

ART. 1-quater.

Sopprimerlo.

1-quater. 1. Siniscalchi.

Al comma 1, sostituire le parole: biglietti per l'accesso ad con le seguenti: titoli di accesso agli.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: del biglietto con le seguenti: del titolo di accesso.

1-quater. 10. La Commissione.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 1-QUATER. 2.

All'emendamento 1-quater.2, aggiungere, in fine, le parole: e devono essere nominativi e non cedibili.

0. 1-quater. 2. 1. Buontempo.

Al comma 1, sostituire le parole da: superiore fino alla fine del comma con le seguenti: effettiva superiore alle quindicimila unità, se la squadra che utilizza la struttura partecipa a ccampionati di calcio professionistici, devono essere numerati in ordine progressivo.

1-quater. 2. Siniscalchi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le società organizzatrici di manifestazioni sportive sono tenute a prevedere particolari condizioni e promozioni di vendita dei biglietti ed abbonamenti a favore delle famiglie.

1-quater. 6. Buontempo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le società responsabili della vendita dei biglietti per eventi sportivi sono tenute ad organizzare la distribuzione dei biglietti al pubblico attraverso più punti vendita.

1-quater. 7. Buontempo.

Al comma 3, sostituire le parole: delle aree riservate *con le seguenti:* dei varchi di accesso e di uscita dell'impianto nonché di tutta l'area riservata.

1. quater. 4. Fanfani, Mantini, Ruta.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni del presente articolo sono attuate dalle società utilizzatrici, d'intesa con i proprietari delle strutture, in

relazione allo svolgimento di partite di calcio inserite nei campionati professionistici.

1-quater. 3. Siniscalchi.

Al comma 6, dopo le parole: dati personali, *aggiungere le seguenti:* da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 2, 3 e 4 *con le seguenti:* 2 e 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

1-quater. 11. (Testo modificato nel corso della seduta). La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I proprietari e i gestori degli impianti di cui al presente decreto provvedono entro due anni ad adeguare gli impianti alle disposizioni del presente decreto.

1-quater. 5. Fanfani, Mantini, Ruta.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
1-QUATER. 12. DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 1-quater.12, sostituire le parole: ai commi 1, 2 e 4 *con le seguenti:* al comma 1 si applicano immediatamente; quelle di cui ai commi 2 e 4.

0. 1-quater. 12. 1. Fanfani, Boccia.

All'emendamento 1-quater.12, sostituire le parole: 1° agosto 2004 con le seguenti: 1° agosto 2005.

0. 1-quater. 12. 2. Siniscalchi, Finocchiaro, Bonito, Innocenti.

Al comma 7, sostituire le parole: al presente articolo con le seguenti: ai commi 1, 2 e 4.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1° agosto 2004.

1-quater. 12. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 7, sostituire le parole da: decorsi fino alla fine del comma con le seguenti: dal 30 settembre 2003.

1-quater. 8. Buontempo.

ART. 1-quinquies.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
1-QUINQUIES. 12. DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 1-quinquies.5, aggiungere, in fine, le parole: per ospitare incontri di calcio tra squadre iscritte a campionati professionistici.

0. 1-quinquies. 5. 1. Siniscalchi, Finocchiaro, Bonito, Innocenti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , che comunque non possono essere utilizzati.

1-quinquies. 5. La Commissione.

Al comma 5, dopo le parole: impianti sportivi aggiungere le seguenti: di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater.

1-quinquies. 6. La Commissione.

Al comma 5, dopo le parole: di cui dispone l'impianto aggiungere le seguenti: o il settore.

1-quinquies. 2. Buontempo.

Al comma 5, sostituire le parole: da 10.329 euro a 51.645 euro con le seguenti: da 10.000 euro a 150.000 euro.

1-quinquies. 3. Buontempo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di recidiva nella violazione di cui al presente comma, si applicano al gestore dell'impianto le disposizioni di cui al comma 4.

1-quinquies. 4. Buontempo.

Al comma 6, sopprimere le parole: percorsi di smistamento o altre.

1-quinquies. 1. Siniscalchi.

Al comma 6, dopo le parole: impianti sportivi aggiungere le seguenti: di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater.

1-quinquies. 7. La Commissione.

Al comma 7, dopo le parole: impianti sportivi aggiungere le seguenti: di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater.

1-quinquies. 8. La Commissione.

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 1-sexies. — 1. Il Ministero dell'interno, in occasione di manifestazioni sportive, politiche, sindacali o musicali, invia agli organizzatori o committenti di tali eventi una nota delle spese aggiuntive sostenute dal dicastero per garantire l'or-